

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1877

immediatamente la logica conseguenza circa la validità, o la nullità dell'elezione.

Ecco dunque quel che io doveva dire anche in nome della Giunta, nella quale tutte queste questioni sono state, come io diceva, sin da principio, lungamente ventilate, e nella quale prevalse l'opinione che noi abbiamo presentato alla Camera: prevalse principalmente per distruggere una questione di competenza che si voleva sollevare; prevalse perchè noi non abbiamo voluto assumere sopra di noi soli la responsabilità di una sospensione. E veramente la Giunta avrebbe potuto sospendere, come l'ha fatto tante volte per procacciarsi una cognizione di fatto che ancora non aveva; ma essa ha preferito di presentare alla Camera la sua deliberazione sospensiva nei termini come io ho detto.

Se la Camera dunque crede che le nostre deduzioni siano esclusivamente fondate sulla legge e sulla ragione, non dovrà che approvarle: se poi crede che noi ci siamo ingannati circa la retta interpretazione dell'articolo 100 e dell'articolo 20 del regolamento, allora prenderà quelle deliberazioni che nella sua saviezza crederà più giuste e più ragionevoli delle nostre.

VARÈ. Come relatore nominato dalla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati, io debbo ricordare alla Camera essere abitudine che si faceva la relazione quando la si poteva fare completa.

Noi ci siamo trovati davanti a questo fatto: sono ventuno i professori eletti nelle elezioni generali; la maggior parte, cioè venti di queste elezioni sono già convalidate dalla Camera; per la ventesimaprima la Camera ha ordinato un'inchiesta. Dunque fino a che il risultato di quell'inchiesta non viene dalla Camera, in un senso o nell'altro, approvato, noi non sappiamo se il sorteggio dovrà proporsi fra 20 o fra 21. Siamo però certi che non meno di 20 sono i professori eletti nelle prime votazioni, e che la Camera non può averne, per la legge, più di 13. Perciò 7 od 8 fra i professori dovranno uscire. Noi non abbiamo ancora fatta la relazione, perchè non sappiamo se dobbiamo proporre il sorteggio di 7 o di 8, e la nostra relazione deve conchiudere ad una proposta concreta di sorteggio.

La Giunta dell'accertamento è stata interrogata sul numero dei professori dall'onorevole presidente della Camera; ed il presidente della Giunta ha risposto in nome della medesima, dichiarando il fatto noto, vale a dire che i professori già eletti sono di numero eccedente a quello permesso dalla legge, che si ignora se l'eccedenza sia di 7 oppure di 8, ma che un'eccedenza più di uno o di due vi è sicuramente.

Questo mi premeva di far presente alla Camera. Per la nostra relazione ci troviamo arrestati da una circostanza accidentale. Ma sappiamo ed abbiamo avvertito la Presidenza, e, col mezzo della Presidenza, la Giunta per le elezioni, che il numero dei professori è completo.

PRESIDENTE. L'onorevole Genala ha facoltà di parlare.

GENALA. Ho ascoltato con molta attenzione le ragioni esposte dalla minoranza e dalla maggioranza della Giunta per le elezioni a fine di formarmi un esatto giudizio sopra la questione che ora si agita. E mi pare che valga veramente la pena di considerarla colla massima imparzialità e giustizia, perchè le elezioni formano la base del Governo costituzionale, e sono cosa che ci interessa tutti grandemente. Ogni errore, ogni ingiustizia che penetra nella giurisprudenza elettorale è sempre un'arma a doppio taglio, oggi ferisce l'uno, domani l'altro; l'imparzialità è più che mai conforme all'utile comune.

Conviene dunque guardare la presente questione colla massima serenità.

La Camera italiana fino ad oggi ha sempre seguito un giudizio diverso da quello che ci è proposto dalla maggioranza della Giunta per le elezioni. La stessa maggioranza della Giunta mi conferma in questo apprezzamento, perchè non ha citato un solo fatto, un solo precedente che conforti la sua proposta.

La eleggibilità è regolata, fra gli altri, dagli articoli 97 e 100 della legge elettorale: l'articolo 97 riconosce il diritto ai professori ordinari delle regie Università di essere eletti. L'articolo 100 pone un limite a questo diritto, stabilisce che il numero dei professori non deve passare una certa misura. Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove saranno dalla Camera annullate.

Il giudizio sulla validità delle elezioni degli impiegati, secondo il regolamento della Camera italiana è deferito a due Giunte, alla Giunta per le elezioni, e a quella per l'accertamento dei deputati impiegati. La Giunta delle elezioni ha per suo ufficio di constatare la regolarità della votazione e le qualità personali dell'eletto in quanto sia o non sia eleggibile: ma non può invadere il campo dell'altra Giunta creata apposta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati.

La Giunta delle elezioni, se non crede necessaria l'inchiesta, deve proporre alla Camera la convalidazione o l'annullamento. La convalidazione di impiegati si fa con riserva, vale a dire, che è salvo l'accertamento del numero degli impiegati, del quale la Giunta per le elezioni non è competente a conoscere, perchè, lo ripeto, la Camera ha affidato tale